



Ragioneria
Generale
dello Stato

PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

ISTRUZIONI OPERATIVE E REGOLE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI
RIFERITI A FATTURE (O RICHIESTE EQUIVALENTI DI PAGAMENTO)

ART. 7-BIS DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35

Versione 2.0 del 20/06/2014

Sommario

Premessa	3
1. Evoluzione del ruolo del <i>sistema PCC</i>	4
1.1. Il <i>sistema PCC</i> come strumento di monitoraggio e gestione dei debiti commerciali	5
1.2. Gli adempimenti previsti	8
1.3. I soggetti coinvolti.....	11
2. Modalità di trasmissione dei dati	12
3. Regole di composizione dei file	15
3.1. Tipi di file ammessi	15
3.2. Formati di firma	18
3.3. Nomenclatura dei file da trasmettere	19
3.4. Indicazioni operative per la comunicazione dei dati	20
4. Abilitazione al servizio di trasmissione telematica dei file	21
5. <i>Sistema PCC</i> e fatturazione elettronica	22
5.1. Informazioni acquisite dal sistema di interscambio	22
5.2. Eccezioni al normale <i>flusso SDI</i>	24
6. Amministrazioni dello Stato che utilizzano il SICOGE.....	25
7. Istruzioni operative.....	26
7.1. Invio delle fatture	26
7.2. Ricezione delle fatture.....	28
7.3. Rifiuto delle fatture	30
7.4. Contabilizzazione delle fatture	31
7.5. Comunicazione dei debiti scaduti.....	33
7.6. Istanza di certificazione	35
7.7. Certificazione dei crediti.....	36
7.8. Commissario <i>ad acta</i>	37
7.9. Cessione dei crediti.....	38
7.10. Compensazione dei crediti	39
7.11. Pagamento delle fatture.....	40

Premessa

Il presente documento descrive le modalità e i formati mediante i quali gli utilizzatori della piattaforma per la certificazione dei crediti (**creditori e pubbliche amministrazioni**) possono comunicare i dati relativi a *fatture o richieste equivalenti di pagamento* (di seguito *fatture*) riferiti a crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (di seguito *crediti commerciali*) ai sensi dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto con il comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014.

1. Evoluzione del ruolo del *sistema PCC*

L'articolo 27 del D.L. 66/2014 introduce **significative novità che riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti (o sistema PCC)**. Le funzionalità della piattaforma, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali (di seguito, *debiti commerciali*), saranno integrate con nuovi moduli applicativi, per mezzo dei quali sarà possibile monitorare in modo continuativo l'andamento dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento.

In particolare, l'utilizzo della piattaforma elettronica permetterà di **tracciare e rendere trasparente** ai soggetti interessati **l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014**.

Il predetto processo avrà luogo tanto per le fatture tradizionali (emesse in forma cartacea) quanto per quelle elettroniche. Al riguardo, si rammenta che il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55/2013 prescrive l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie fiscali e di alcuni enti pubblici a decorrere dal 6 giugno 2014, mentre il termine per le altre pubbliche amministrazioni è stato fissato al 31 marzo 2015 dall'articolo 25 del D.L. 66/2014.

1.1. Il sistema PCC come strumento di monitoraggio e gestione dei debiti commerciali

Il nuovo articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto con il comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014, prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti le operazioni di seguito elencate, le quali corrispondono ad altrettante **fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali**, prevedendo per ciascuna di esse specifici adempimenti che saranno illustrati nel prosieguo della presente guida:

- a. **invio** della fattura da parte del creditore;
- b. **ricezione** della fattura da parte della pubblica amministrazione;
- c. **contabilizzazione** della fattura da parte della pubblica amministrazione, con indicazione dell'importo *liquidato, sospeso e/o non liquidabile*;
- d. eventuale **comunicazione dei debiti scaduti** da parte della pubblica amministrazione, entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- e. eventuale **certificazione dei crediti** da parte della pubblica amministrazione su istanza del creditore, ex articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 185/2008 e articolo 12, comma 11-quinquies, del D.L. 16/2012;
- f. eventuale **anticipazione e/o cessione** dei crediti certificati ad intermediario finanziario abilitato;
- g. eventuale **compensazione** dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ex articolo 28-quater del DPR 602/1973, ovvero con somme dovute in base a istituti definatori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex articolo 28-quinquies del DPR 602/1973;
- h. **pagamento** della fattura da parte della pubblica amministrazione.

Si noti che le fasi di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *h* sono evidentemente necessarie, mentre le fasi di cui alle lettere *d*, *e*, *f* e *g* sono solo eventuali, poiché dipendono dal verificarsi di determinate circostanze.

In dipendenza delle diverse fasi del ciclo di vita, ciascuna fattura può trovarsi in uno (o più) dei seguenti stati (**stati della fattura**):

- INVIATA: la fattura è stata trasmessa dal creditore;
- RICEVUTA: la fattura è pervenuta alla pubblica amministrazione destinataria;
- RESPINTA: la fattura è stata rifiutata dalla pubblica amministrazione destinataria¹;
- CONTABILIZZATA: la fattura è stata rilevata nel sistema contabile della pubblica amministrazione, con indicazione dell'importo *liquidato, sospeso e/o non liquidabile*;
- IN SCADENZA²: sono trascorsi i termini di scadenza desumibili dalla fattura;
- SCADUTA³: la pubblica amministrazione ha comunicato che la fattura è scaduta, confermando o modificando i termini desumibili dalla fattura;

¹ Il rifiuto della fattura corrisponde al rifiuto/disconoscimento disciplinato nel D.M. 55/2013, Allegato B, Paragrafo 4.5, lettera f.

² Questo stato può riferirsi all'intera fattura o a parte di essa.

³ Questo stato può riferirsi all'intera fattura o a parte di essa.

- CERTIFICATA⁴: la fattura è stata inclusa in una certificazione dei crediti;
- PAGATA⁵: la pubblica amministrazione ha emesso il mandato di pagamento.

I flussi di informazioni corrispondenti alle fasi principali del meccanismo sopra descritto sono schematizzati in Figura 1. Si noti che nel **caso delle fatture cartacee** la rilevazione delle informazioni riferite alle varie fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali avviene interamente sul *sistema PCC*, mentre nel **caso delle fatture elettroniche**, trasmesse telematicamente attraverso il *sistema di interscambio (SDI)* ai sensi del citato D.M. 55/2013, i dati contenuti nelle fatture e le informazioni riferite alle fasi di *invio* e *ricezione* sono acquisite automaticamente⁶.




Figura 1 - Schema di funzionamento

Il processo richiede diversi adempimenti, sia da parte dei creditori che delle pubbliche amministrazioni debitorie, che si sostanziano nell'immissione sulla piattaforma elettronica di quantità di informazioni potenzialmente rilevanti. Al fine di contenere l'onerosità di tali compiti sono state adottate due soluzioni.

1. Il **caricamento delle informazioni sul sistema**, tanto per i creditori quanto per le pubbliche amministrazioni, potrà avvenire **in tre distinte modalità**⁷ (v. Figura 2):

⁴ Questo stato può riferirsi all'intera fattura o a parte di essa.

⁵ Questo stato può riferirsi all'intera fattura o a parte di essa.

⁶ La relazione tra il sistema PCC e il processo di fatturazione elettronica è illustrata in dettaglio nel Paragrafo 5.1.

⁷ Le modalità di trasmissione sono illustrate in dettaglio nel Paragrafo 2.

- i. *immissione manuale* dei dati via web: questa modalità è idonea solo se si ha necessità di comunicare quantità limitate di informazioni;
 - ii. *caricamento massivo* dei dati tramite invio di file pre-compilati: questa modalità, che consente di comunicare grandi quantità di informazioni, richiede comunque un'attività manuale per predisporre e caricare i file;
 - iii. *trasmissione telematica* di flussi di dati: questa modalità permette di comunicare grandi quantità di informazioni senza necessità di particolari interventi manuali, tuttavia richiede che il soggetto (creditore o pubblica amministrazione) che intende avvalersene disponga di sistemi informatici in grado di connettersi alle interfacce rese disponibili dalla piattaforma per la certificazione dei crediti.
2. L'onere di caricare le informazioni sul sistema è stato distribuito tra creditori e pubbliche amministrazioni. In particolare, ai creditori spetta il compito di immettere i dati di dettaglio di ciascuna fattura, alle pubbliche amministrazioni quello di valorizzare le informazioni connesse con le singole fasi del ciclo di vita in cui di volta in volta intervengono.

Con riguardo a quest'ultimo punto, è utile sottolineare che **gli adempimenti posti in capo ai creditori non si discostano da quelli che essi saranno comunque tenuti a soddisfare**, al più tardi entro il 31 marzo 2015, **per trasmettere le fatture elettroniche** nei formati e nei modi previsti con il citato D.M. 55/2013. La piena attuazione del processo di fatturazione elettronica, peraltro, renderà completamente automatizzate le fasi di *invio* e di *ricezione* precedentemente indicate alle lettere *a* e *b*, con l'effetto di ridurre sensibilmente gli adempimenti previsti, in quanto le informazioni contenute nelle fatture e i dati riferiti all'invio ed alla ricezione delle stesse saranno tratte direttamente dal sistema di interscambio che gestisce la trasmissione delle fatture elettroniche.




Figura 2 - Modalità di trasmissione dei dati

1.2. Gli adempimenti previsti

Si illustrano, di seguito, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'articolo 27 del D.L. 66/2014.

Il **comma 1** introduce la possibilità, per i fornitori, di immettere sulla piattaforma i dati relativi alle fatture spiccate alle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° luglio 2014 (**fase di invio**). Ciò, da un lato, consente di rilevare in tempo reale il formarsi dei debiti commerciali fin dal loro sorgere, dall'altro agevola il lavoro delle pubbliche amministrazioni, in quanto, per le operazioni previste nei commi successivi, sarà sufficiente aggiungere le informazioni di competenza facendo riferimento alle fatture i cui dati sono già presenti sul sistema.

Sebbene l'immissione dei predetti dati non costituisca un obbligo per i creditori, è da sottolineare che questi ne traggono notevole vantaggio. Infatti, avendo comunicato per mezzo della piattaforma elettronica i riferimenti delle fatture emesse ed inviate, potranno verificare il puntuale adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie di tutte le successive fasi del processo, fino al pagamento.

Inoltre, come precedentemente rappresentato, il formato dei dati e i modi di trasmissione previsti sono analoghi a quelli prescritti per il processo di fatturazione elettronica. Ne consegue che eventuali implementazioni sui sistemi informatici dei creditori che si rendessero necessarie per poter trasmettere le informazioni in modalità massiva o telematica potranno essere utilmente riutilizzate per adempiere agli obblighi di invio delle fatture elettroniche.

Il **comma 2** prevede che le pubbliche amministrazioni immettano sulla piattaforma elettronica la data ed altre informazioni relative al ricevimento delle fatture (**fase di ricezione**), nonché alcuni dati riferiti alla loro registrazione sui rispettivi sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (**fase di contabilizzazione**).

Questo processo avverrà in modo strutturato per le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014. Per quelle emesse dal 1° gennaio 2014 fino a tale data, si procederà invece ad una rilevazione *una tantum*, analoga a quella prevista dal comma 4-bis dell'articolo 7 del D.L. 35/2013 (c.d. *comunicazione dei debiti*) riferita ai soli debiti non ancora estinti.

Infine, si noti che l'espressione presente nella norma "anche sulla base dei dati di cui al comma 1" sta ad indicare che le pubbliche amministrazioni possono immettere anche dati riferiti a fatture per le quali i fornitori non abbiano provveduto all'adempimento previsto nel comma 1, salvo l'obbligo di cui al comma 4.

Il **comma 3** prevede che, se la fatturazione è effettuata in modalità elettronica, i dati di ciascuna fattura e le informazioni relative all'invio e alla ricezione sono acquisiti dalla piattaforma elettronica automaticamente tramite scambio dati con il sistema gestore delle fatture elettroniche (c.d. *sistema di interscambio*) e, perciò, senza necessità di ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal citato D.M. 55/2013.

A tal fine, è necessario che ciascuna pubblica amministrazione provveda ad indicare l'esatta corrispondenza tra gli uffici censiti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con l'anagrafica pubblicata sull'[Indice delle Pubbliche Amministrazioni \(IPA\)](#)⁸.

Il **comma 4** prevede che le pubbliche amministrazioni, entro il giorno 15 di ciascun mese, comunichino le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (**fase di comunicazione dei debiti scaduti**).

Al riguardo, si evidenzia che la **piattaforma per la certificazione dei crediti prevede a segnalare fatture in scadenza**, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002. Tuttavia, allo scopo di scongiurare automatismi che potrebbero comportare errori, **le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti**.

La comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014, avvio dei processi di cui ai commi 1 e 2, perciò la prima data utile deve intendersi il 15 agosto 2014.

Il **comma 5** ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sulla piattaforma (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) l'avvenuto pagamento della fattura (**fase di pagamento**), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.

Il **comma 6** prevede che i tracciati dei dati necessari per alimentare la piattaforma elettronica siano conformi a quelli previsti dalle norme sulla fattura elettronica. Questo, da un lato, favorisce il "riuso" delle eventuali implementazioni informatiche che dovranno essere realizzate dai creditori per interfacciare la piattaforma, dall'altro, rende omogenei i dati riferiti alle fatture cartacee con quelli popolati automaticamente dal sistema di gestione delle fatture elettroniche.

Il **comma 7** prevede che i dati acquisiti nei modi descritti nei commi precedenti siano completamente utilizzabili sia per generare le certificazioni dei crediti che per produrre report, indicatori, ecc., a beneficio delle pubbliche amministrazioni, dei fornitori, e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza.

In questo modo viene notevolmente agevolata l'operatività delle **fasi di certificazione, anticipazione e/o cessione e compensazione dei crediti**, già gestite attraverso le funzionalità della piattaforma già in esercizio⁹.

Con riguardo alla procedura di certificazione dei crediti, si evidenzia che il **comma 2 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014 alla lettera d)** prescrive l'obbligo di indicare la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data dovranno essere integrate, utilizzando l'apposito bottone presente nell'elenco delle certificazioni rilasciate come risulta dalla figura.

⁸ Le istruzioni di dettaglio sono illustrate nel Paragrafo 5.1.

⁹ I procedimenti relativi alle fasi di certificazione, anticipazione e/o cessione e compensazione dei crediti sono descritti nei Paragrafi 7.7, 7.9 e 7.10.

Home > Area Operativa > Gestione Istanze: Storico

Elenco dei fascicoli archiviati

Dal (gg/mm/aaaa):
 Al (gg/mm/aaaa):
 Numero di istanza:

Stato:
 Uffici:

Elementi trovati: 35

Azioni	Impresa richiedente	Numero certificazione	Ufficio	Data certificazione	Importo riconosciuto	Commissario ad
	...RGIO	9170684000000065	Ufficio 1	21/05/2014	€ 123,45	
	LA FRECCIA S.A.S DI SIMEONI EUGENIO e C.	9170684000000068	Ufficio 1	22/05/2014	€ 57.236,58	
	ROBERTI ROBERTO	9170684000000046	Ufficio 1	29/08/2013	€ 328.000,52	

Figura 3 - Integrazione di una certificazione già rilasciata con la data di previsto pagamento

Inoltre, le informazioni acquisite dal sistema possono essere utilizzate per produrre il registro delle fatture come previsto dall'articolo 42 del D.L. 66/2014.

1.3. I soggetti coinvolti

Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014 sono quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009. Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo 27, alla lettera a), modifica l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del D.L. 185/2008, estendendo le norme sulla certificazione dei crediti alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. Ne consegue che **solo queste ultime accedono alle fasi di *certificazione, anticipazione e/o cessione e compensazione dei crediti.***

2. Modalità di trasmissione dei dati

I dati relativi alle *fatture* possono essere immessi nel *sistema PCC* sia dai creditori che dalle pubbliche amministrazioni. **Il sistema prevede differenti modalità di immissione/trasmissione dei dati in modo da poter rispondere adeguatamente alle esigenze operative di ciascun soggetto utilizzatore¹⁰.**

Modalità 1 (immissione manuale) - Immissione on-line delle informazioni (singole fatture).

Questa modalità operativa, indicata per i soggetti che devono comunicare un numero contenuto informazioni (poche decine di fatture al mese), consente agli utenti accreditati sulla piattaforma di immettere i dati riferiti a singole fatture.

L'utente, dopo aver acceduto al sistema con le proprie credenziali, opera mediante un'apposita funzione che permette l'immissione e la movimentazione di singole fatture.

Per il funzionamento di tale modalità operativa si rimanda all'apposita guida che sarà pubblicata sulla Home Page del sistema.

Modalità 2 (caricamento massivo) - Caricamento on-line di un file nel formato CSV/XML (elenco di fatture).

Questa modalità operativa, indicata per utenti che devono comunicare un numero significativo di informazioni (centinaia di fatture al mese), consente agli utenti accreditati di immettere simultaneamente i dati riferiti a decine o poche centinaia di fatture attraverso il caricamento di un file opportunamente compilato, di dimensione non superiore a 500KB. Per le informazioni di dettaglio sulla compilazione dei file si veda il Paragrafo 3.

L'elaborazione delle informazioni ivi contenute può richiedere diverso tempo per essere completata. Al termine della procedura, l'utente ne riceve avviso via *e-mail*, e può consultarne l'esito mediante funzionalità di consultazione delle elaborazioni (Figura 4).

¹⁰ Si veda anche il Paragrafo 1.1.

Caricamento dei modelli compilati

Modello compilato da caricare Nessun file selezionato.

Selezionare e caricare il file compilato da elaborare

Elementi trovati: 88

Fatture Elaborazioni				
Download	Data Inserimento	Stato	Esito	Dati Elaborazioni
	06/05/2014 11:49:07	Elaborazione eseguita	Elaborazione eseguita correttamente	Numero elaborazione 13993697475477610400 Data inizio elaborazione 06/05/2014 11:49:35 Data fine elaborazione 06/05/2014 11:49:35 Numero righe elaborate 1
	06/05/2014 11:46:36	Elaborazione eseguita	Elaborazione eseguita correttamente	Numero elaborazione 13993695963980885583 Data inizio elaborazione 06/05/2014 11:47:05 Data fine elaborazione 06/05/2014 11:47:05

Figura 4 - Verifica dell'esito dell'elaborazione dei dati

Modalità 3 (trasmissione telematica) - Trasmissione HTTP di un file nel formato CSV/XML (elenco o lotto di fatture).

Questa modalità operativa suggerita permette di trasmettere file di dimensione superiore a 500KB contenente le informazioni riferite a molte centinaia di fatture. A tal fine l'utente deve richiedere le credenziali (utenza e password) per accedere ad un apposito modulo applicativo. Le modalità per effettuare la richiesta di tali credenziali sono descritte nel Paragrafo 4. Per le informazioni di dettaglio sulla compilazione dei file si veda il Paragrafo 3.

Il sistema di trasmissione dà immediatamente riscontro dell'esito dell'operazione di caricamento del file.

L'elaborazione delle informazioni ivi contenute, invece, è effettuata in modalità differita e può richiedere diverso tempo per essere completata. Al termine della procedura, l'utente ne riceve avviso via e-mail, e può consultarne l'esito mediante funzionalità di consultazione delle elaborazioni (Figura 4).

Modalità 4 (trasmissione telematica) - Trasmissione FTP di un file nel formato CSV/XML (elenco di fatture).

Questa modalità di trasmissione, caratterizzata da prestazioni superiori alle precedenti, permette di trasferire grandi quantità di dati (riferite a decine di migliaia di fatture) tramite un collegamento di tipo "File Transfer Protocol" su rete pubblica, ma richiede che il soggetto utilizzatore (creditore o pubblica amministrazione) disponga di sistemi informatici idonei a realizzare la connessione con la piattaforma.

L'accesso a questa modalità presuppone che l'utente, già accreditato sul sistema PCC, richieda le credenziali (utenza e password) per accedere all'apposito modulo applicativo. Le modalità per effettuare la richiesta di tali credenziali sono descritte nel Paragrafo 3.4.

Il colloquio tra i sistemi avviene secondo il paradigma *client-server* ed è avviato su iniziativa del sistema *client* (il *sistema informativo del soggetto utilizzatore*) che accede al sistema *server* (il *sistema PCC*) mediante azioni di “get” e “put”. I flussi di dati sono identificati e si distinguono in:

- *flussi in ingresso verso il sistema PCC*: il *sistema informativo del soggetto utilizzatore* effettua l'azione di “put” depositando i file contenenti i dati delle fatture nella cartella FTP dedicata *DIRECTORY_IN* (i cui dettagli e caratteristiche saranno comunicati in fase di abilitazione al servizio). Il *sistema PCC*, ad intervalli regolari, effettua nella suddetta cartella una operazione di “get” prelevando i file per i quali è terminato il processo di trasmissione e, al termine del processo di prelievo, li elimina dalla coda;
- *flussi in uscita dal sistema PCC*: il *sistema informativo del soggetto utilizzatore* effettua l'operazione di “get” prelevando i file risultanti dalle elaborazioni e depositati dal *sistema PCC* nella cartella FTP dedicata *DIRECTORY_OUT* (i cui dettagli e caratteristiche saranno comunicati in fase di abilitazione al servizio). Tali file includono il risultato della elaborazione comprensivo delle eventuali segnalazioni di errore.

I tipi di file ammessi nelle modalità 2, 3 e 4 e le rispettive regole di compilazione sono illustrate nel Paragrafo 3.

Il sistema di trasmissione dà immediatamente riscontro dell'esito dell'operazione di caricamento del file.

L'elaborazione delle informazioni ivi contenute, invece, è effettuata in modalità differita e può richiedere diverso tempo per essere completata. Al termine della procedura, l'utente ne riceve avviso via *e-mail*, e può consultarne l'esito mediante funzionalità di consultazione delle elaborazioni (Figura 4).

3. Regole di composizione dei file

3.1. Tipi di file ammessi

Si riportano di seguito i tipi di file ammessi e le rispettive regole di compilazione per le modalità 2, 3 e 4 di trasmissione dei dati descritte nel Paragrafo 2:

- **CSV (Comma Separated Values)**. Sono ammessi i tre schemi sotto riportati:
 - **001 - FORNITORE - INVIO FATTURE**
Consente ai **creditori** di immettere i dati delle *fatture inviate*. Le fatture sono registrate nel *sistema PCC* nello *stato* INVIATA e rese disponibili alle amministrazioni debentrici per le operazioni di competenza (*operazioni su fatture precaricate*), riferite alle *fasi* successive del ciclo di vita dei debiti¹¹.
 - **002 - UTENTE PA - RICEZIONE FATTURE**
Consente alle **pubbliche amministrazioni** di immettere i dati delle *fatture ricevute*, riferiti a fatture per le quali i creditori non hanno provveduto ad immettere le relative informazioni¹². Le fatture sono registrate nel *sistema PCC* nello *stato* RICEVUTA e rese disponibili per le successive operazioni di competenza (*operazioni su fatture precaricate*), riferite alle *fasi* successive del ciclo di vita dei debiti¹³.
 - **003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE**
Consente alle **pubbliche amministrazioni** di aggiornare lo *stato* di lavorazione delle fatture, i cui dati sono già presenti sul sistema¹⁴, in relazione alla rispettiva fase del ciclo di vita dei debiti¹⁵. Questo modello consente di registrare sul sistema le seguenti operazioni riferite alle fatture: *ricezione/rifiuto, contabilizzazione, comunicazione dei debiti scaduti, pagamento*.

I file nel formato CVS possono essere generati scaricando e compilando il relativo modello excel reso disponibile sul *sistema PCC*, avendo cura, al momento del salvataggio, di utilizzare il comando *Salva con nome* e di specificare il formato CSV, come illustrato nelle figure seguenti.

¹¹ Si veda il Paragrafo 1.1.

¹² Il comma 2 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013 prevede che "anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture". Ciò implica che, seppure i creditori non abbiano provveduto ad immettere i dati delle fatture inviate, le pubbliche amministrazioni sono tenute a registrare le fatture pervenute che, pertanto, saranno acquisite dal sistema nello *stato* RICEVUTA.

¹³ Si veda il Paragrafo 1.1.

¹⁴ I dati delle fatture potrebbero essere stati già caricati dai creditori, ad esempio per mezzo del modello "001 – FORNITORE – INVIO FATTURE", oppure dalle pubbliche amministrazioni, ad esempio per mezzo del modello "002 – UTENTE PA – RICEZIONE FATTURE".

¹⁵ Si veda il Paragrafo 1.1.




Figura 5 - Salvataggio dei modelli nel formato CSV (passo 1 di 2)




Figura 6 - Salvataggio dei modelli nel formato CSV (passo 2 di 2)

I dettagli necessari per la compilazione dei predetti modelli saranno illustrati nei seguenti documenti:

- [Regole compilazione Modello 001 - FORNITORE - INVIO FATTURE;](#)
 - [Regole compilazione Modello 002 – UTENTE PA – RICEZIONE FATTURE;](#)
 - [Regole compilazione Modello 003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE.](#)
- **XML (eXtensible Markup Language).** Sono ammessi i seguenti schemi:
- Schema XSD, nel formato previsto dal Decreto 7 marzo 2008 “Individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze”¹⁶;
 - Schema XSD, nel formato disponibile al link http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/fatturapa_v1.0_pcc.xsd. Tale schema coincide con il precedente ad eccezione del solo campo “CodiceDestinatario” che è stato adattato per poter indirizzare le fatture ad uffici identificati sia mediante Codice Univoco Ufficio di IPA che mediante Codice Ufficio PCC. I valori ammessi sono:
 - ✓ per il Codice Univoco Ufficio di IPA, [stringa alfanumerica di 6 caratteri];
 - ✓ per il Codice Ufficio PCC, [Stringa alfanumerica di 2 caratteri] + “-” + “[Stringa alfanumerica di 3 caratteri]”.

¹⁶ Disponibile sul sito <http://www.fatturapa.gov.it>.

3.2. Formati di firma

ATTENZIONE: non è necessario firmare i file trasmessi al *sistema PCC*. Tuttavia, per conformità con il processo di fatturazione elettronica, il sistema può acquisire anche file firmati.

Ove vengano inviati file firmati, è necessario attenersi alle indicazioni riportate nel presente paragrafo.

PCC accetta esclusivamente documenti informatici firmati elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

I formati ammessi per firmare elettronicamente documenti sono i seguenti:

- CADES-BES (*CMS Advanced Electronic Signatures*) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010. Il formato è applicabile ai file in formato XML e CSV;
- XAdES-BES (*XML Advanced Electronic Signatures*), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010. Il formato è applicabile ai file in formato XML.

3.3. Nomenclatura dei file da trasmettere

I documenti con i quali vengono trasmessi i dati delle fatture al *sistema PCC* devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. **file CSV o XML** contenente un lotto di fatture (dove il termine “lotto” è inteso nell’accezione dell’art. 1, comma 3, DLGS n. 52 del 2004);
- b. **file in formato compresso** contenente uno ed un solo file di cui al punto a.; il formato di compressione accettato è “.zip”.

Il file di cui alla lettera a. deve rispettare la nomenclatura *<Identificativo univoco del soggetto trasmittente>+”_”+<Timestamp della data di trasmissione>*, dove l’identificativo univoco del soggetto trasmittente è riferito alla persona fisica che effettua la trasmissione ed è composto dal rispettivo codice fiscale (es. ASDRTD77V21L182N_974026899374.xml).

Le estensioni ammesse sono¹⁷:

- “.xml” oppure “.xml.p7m”;
- “.csv” oppure “.csv.p7m”.

(es. FGTFRT76S26H501J_974026843256.xml oppure FGTFRT76S26H501J_974026843256.xml.p7m)

Nel caso di cui alla lettera b, il nome del file deve rispettare la stessa nomenclatura del file in esso contenuto e l’estensione del file può essere solo “.zip”.

ATTENZIONE: In questo caso, laddove si intenda trasmettere file firmati digitalmente, occorre firmare il file prima della compressione e non il file compresso (es. QASDRT66G83H501L_00001.zip che al suo interno contiene QASDRT66G83H501L_00001.xml.p7m).

¹⁷ Si veda quanto detto al Paragrafo 3.2 in merito alla possibilità di firmare i file da trasmettere e alle relative modalità operative.

3.4. Indicazioni operative per la comunicazione dei dati

Lo schema di seguito riportato riassume la documentazione relativa alle modalità e ai formati mediante i quali gli utilizzatori della piattaforma per la certificazione dei crediti (**creditori e pubbliche amministrazioni**¹⁸) possono comunicare i dati relativi alle fatture riferiti a crediti commerciali ai sensi dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013¹⁹.

			Natura dell'operatore:	
			A. CREDITORE	B. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TIPO DI OPERAZIONE	INVIO FATTURE	Immissione manuale – Immissione on-line – Singole fatture	<i>Guida in fase di realizzazione</i>	--
		Comunicazione in formato CSV – Elenco di fatture	Regole per la compilazione Modello 001 - FORNITORE - INVIO FATTURE	--
		Comunicazione in formato XML – Elenco di fatture – Tracciato fattura elettronica	<i>Vai al sito</i> http://www.fatturapa.gov.it	--
	RICEZIONE FATTURE	Immissione manuale – Immissione on-line – Singole fatture	--	<i>Guida in fase di realizzazione</i>
		Comunicazione in formato CSV – Elenco di fatture	--	Regole per la compilazione Modello 002 - UTENTE PA - RICEZIONE FATTURE
	OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE	Comunicazione in formato CSV – Elenco di fatture	--	Regole per la compilazione Modello 003 - UTENTE PA - RICEZIONE FATTURE

¹⁸ Per conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

¹⁹ Gli adempimenti previsti nei commi da 1 a 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'articolo 27 del D.L. 66/2014, sono illustrati nel Paragrafo 1.2.

4. Abilitazione al servizio di trasmissione telematica dei file

Gli utenti accreditati sul *sistema PCC* possono effettuare la richiesta di attivazione del servizio di massivo di trasmissione telematica dei file accedendo alla apposita funzione predisposta nell'area "Utilità". Al termine del processo di attivazione del servizio, l'utente riceverà, tramite posta elettronica ordinaria, le credenziali di accesso al servizio ed i parametri di connessione.

5. Sistema PCC e fatturazione elettronica

5.1. Informazioni acquisite dal sistema di interscambio

Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55/2013 prescrive l'**obbligo della fatturazione elettronica** nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie fiscali e di alcuni enti pubblici a decorrere dal 6 giugno 2014, mentre il termine per le altre pubbliche amministrazioni è stato fissato al 31 marzo 2015 dall'articolo 25 del D.L. 66/2014.

La trasmissione delle fatture elettroniche avviene in modalità telematica ed è gestita dal *sistema di interscambio* (SDI), come rappresentato in Figura 7.




Figura 7 - Processo di fatturazione elettronica

L'anagrafica degli indirizzi digitali delle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche è fornita dall'*Indice delle Pubbliche Amministrazioni* (IPA). In particolare, ciascuna pubblica amministrazione individua sul predetto indice i propri *uffici deputati a ricevere le fatture elettroniche*, che sono identificati per mezzo di codici univoci.

Come accennato nel Paragrafo 1.1 e salvo alcune eccezioni illustrate nel Paragrafo 5.2, **nel caso fatturazione elettronica i dati contenuti nelle fatture e le informazioni riferite alle fasi di invio e ricezione non devono essere immesse sul sistema PCC dagli operatori dei creditori e delle amministrazioni debtrici in quanto sono acquisite automaticamente dal sistema di interscambio**, mentre per le altre fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali il meccanismo coincide con quello delle fatture cartacee, come schematizzato in Figura 8.




Figura 8 - Scambio di dati tra SDI e sistema PCC

Affinché le informazioni trasmesse dal *sistema di interscambio* possano essere acquisite correttamente dal *sistema PCC*, tuttavia, è indispensabile che ciascuna pubblica amministrazione provveda ad indicare l'esatta corrispondenza tra gli uffici censiti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con l'anagrafica pubblicata sull'[Indice delle Pubbliche Amministrazioni \(IPA\)](#). Questa operazione deve essere svolta utilizzando l'apposita funzione di associazione degli Uffici PCC agli Uffici IPA, disponibile sulla piattaforma elettronica, come mostrato in Figura 9 ed illustrato nella [Guida all'associazione degli uffici PCC con le Unità Organizzative di IPA](#).

Home > Gestione Uffici > Modifica Ufficio

Elenco dei Codici Univoci Uffici di IPA associati

Modifica Ufficio PCC

Codice Ufficio PCC: 0G-PQC

Denominazione *: Ufficio per collaudo apr2014

Contatto: Via XX Settembre 97 ROMA

Stato: ATTIVO

Ufficio predefinito:

* Dati obbligatori

Elenco degli Uffici IPA associati

Azioni	Codice Univoco Ufficio di IPA	Denominazione Unità Organizzativa di IPA
	QLHC11	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Test1)

Figura 9 – Funzione di associazione degli Uffici PCC agli Uffici IPA

5.2. Eccezioni al normale *flusso SDI*

Come chiarito con la Circolare interpretativa del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1 del 31/3/2014²⁰, in alcuni casi in cui il sistema di interscambio potrebbe non riuscire a recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario²¹:

- a) il *Codice Ufficio* dell'amministrazione non è deducibile dall'IPA. In questa circostanza il *sistema di interscambio* potrebbe indirizzare la fattura all'ufficio contraddistinto con c.d. *Codice FE Centrale* dell'amministrazione oppure respingerla inviando al mittente una "notifica di scarto";
- b) l'amministrazione non è censita in IPA. In questa circostanza il *sistema di interscambio* invia al mittente una "notifica di scarto" oppure rilascia al fornitore una "attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito";
- c) non è possibile l'inoltro al destinatario per cause tecniche. In questa circostanza il *sistema di interscambio* rilascia al fornitore una "attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito".

È evidente che nei casi sopra accennati il *sistema PCC* potrebbe non essere in grado di acquisire i dati contenuti nelle fatture né le informazioni riferite alle fasi di *invio* e *ricezione*.

Le istruzioni operative da adottare saranno comunicate con successivo aggiornamento della presente guida.

²⁰ Reperibile al seguente link: http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/2014-03-31_Circolare_FE.pdf.

²¹ Per maggiori dettagli si consulti la circolare citata.

6. Amministrazioni dello Stato che utilizzano il SICOGE

Per le amministrazioni dello Stato che usano il *sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria* (SICOGE) le informazioni riferite alle fasi di *contabilizzazione* e *pagamento* sono acquisite dal *sistema PCC* automaticamente tramite scambio telematico di dati tra i due sistemi.

Al riguardo occorre rammentare che, a norma del D.M. 55/2013, le amministrazioni dello Stato ricevono le fatture in formato elettronico a decorrere dal 6 giugno 2014 e, pertanto, il *sistema PCC* acquisisce automaticamente anche i dati contenuti nelle fatture e le informazioni riferite alle fasi di *invio* e *ricezione*.

Ne consegue che **gli operatori amministrazioni dello Stato che utilizzano il SICOGE non devono immettere sul sistema PCC le informazioni riferite alle fasi di ricezione, contabilizzazione e pagamento**, in quanto acquisite in modo automatico, rispettivamente, dal *sistema di interscambio* e dal SICOGE.

7. Istruzioni operative

7.1. Invio delle fatture

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013²², i **creditori** possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, i dati delle fatture emesse verso le pubbliche amministrazioni²³ a decorrere dal 1 luglio 2014 (fase di *invio*²⁴).

La rilevazione delle informazioni riferite all'invio delle fatture da parte dei creditori può avvenire in due modi distinti.

1. Nel **caso di fatture cartacee**, i creditori, contestualmente all'invio delle fatture alle pubbliche amministrazioni destinatarie, possono riportarne le informazioni sul *sistema PCC*, utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: *immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica*²⁵ (per il caricamento massivo utilizzare il modello "001 - FORNITORE - INVIO FATTURE"²⁶).



Figura 10 - Esempio: il creditore ha inviato le fatture cartacee nn. 50, 81 e 100

2. Nel **caso di fatture elettroniche**, il *sistema di interscambio (SDI)* comunica automaticamente al *sistema PCC* i dati delle fatture inviate²⁷, salvo i casi delle eccezioni del *flusso SDI* descritte nel Paragrafo 5.2.

²² Gli adempimenti previsti nei commi da 1 a 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'articolo 27 del D.L. 66/2014, sono illustrati nel Paragrafo 1.2.

²³ Per conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

²⁴ Le fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali sono descritte nel Paragrafo 1.1.

²⁵ Le procedure di trasmissione dei dati sono illustrate in dettaglio nei Paragrafi 2, 3 e 3.4.

²⁶ Le regole di compilazione del modello sono disponibili al seguente link:

[http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_001 - FORNITORE - INVIO_FATTURE.pdf](http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_001_-_FORNITORE_-_INVIO_FATTURE.pdf)

²⁷ Lo scambio di dati tra il *sistema di interscambio* e il *sistema PCC* è illustrato in dettaglio nel Paragrafo 5.1.



Figura 11 - Esempio: il creditore ha inviato le fatture elettroniche nn. 135 e 201

In entrambi i casi le fatture risultano caricate sul *sistema PCC* nello stato INVIATA²⁸.

Sebbene per norma non costituisca un obbligo, **immettere i dati delle fatture inviate comporta notevoli benefici per i creditori, in quanto consente di monitorare puntualmente lo stato di avanzamento delle successive fasi del ciclo di vita del debito commerciale fino al pagamento e di presentare agevolmente istanza di certificazione dei crediti scaduti**, utilizzando il procedimento descritto nel Paragrafo 7.6.

²⁸ Gli *stati* della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1.

7.2. Ricezione delle fatture

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013²⁹, le **pubbliche amministrazioni**³⁰ comunicano, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, le informazioni inerenti alla ricezione alle fatture emesse a decorrere dal 1 luglio 2014 (fase di *ricezione*³¹).

La rilevazione delle informazioni riferite alla ricezione delle fatture da parte delle amministrazioni debtrici può avvenire in due modi distinti.

1. Nel **caso di fatture cartacee**, le pubbliche amministrazioni riportano sul *sistema PCC* le informazioni riferite alle fatture ricevute, utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: *immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica*³². Possono verificarsi due circostanze:
 - a. se i dati delle fatture non sono stati precaricati dal creditore, l'amministrazione dovrà immettere sia le informazioni contenute nelle fatture che quelle relative alla ricezione (per il caricamento massivo utilizzare il modello "002 - UTENTE PA - RICEZIONE FATTURE"³³);
 - b. se i dati delle fatture sono stati precaricati dal creditore utilizzando il procedimento descritto nel Paragrafo 7.1, l'amministrazione dovrà immettere le sole informazioni relative alla ricezione (per il caricamento massivo utilizzare il modello "003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE"³⁴).

²⁹ Gli adempimenti previsti nei commi da 1 a 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'articolo 27 del D.L. 66/2014, sono illustrati nel Paragrafo 1.2.

³⁰ Per conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

³¹ Le *fasi* del ciclo di vita dei debiti commerciali sono descritte nel Paragrafo 1.1.

³² Le procedure di trasmissione dei dati sono illustrate in dettaglio nei Paragrafi 2, 3 e 3.4.

³³ Le regole di compilazione del modello sono disponibili al seguente link:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_002_-_UTENTE_PA_-_RICEZIONE_FATTURE.pdf

³⁴ Le regole di compilazione del modello sono disponibili al seguente link:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_003_-_UTENTE_PA_-_OPERAZIONI_SU_FATTURE_PRECARICATE.pdf



Figura 12 - Esempio: la PA ha ricevuto le fatture cartacee nn. 50 e 100

2. Nel **caso di fatture elettroniche**, il *sistema di interscambio* (SDI) comunica automaticamente al *sistema PCC* i dati delle fatture ricevute dalla pubbliche amministrazioni³⁵, salvo i casi delle eccezioni del *flusso SDI* descritte nel Paragrafo 5.2.



Figura 13 - Esempio: la PA ha ricevuto le fatture elettroniche nn. 135 e 201

In entrambi i casi le fatture risultano caricate sul *sistema PCC* nello stato RICEVUTA³⁶.

³⁵ Lo scambio di dati tra il *sistema di interscambio* e il *sistema PCC* è illustrato in dettaglio nel Paragrafo 5.1.

³⁶ Gli *stati* della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1.

7.3. Rifiuto delle fatture

Il *rifiuto* delle fatture da parte delle **pubbliche amministrazioni**³⁷ corrisponde al rifiuto/disconoscimento disciplinato nel D.M. 55/2013, Allegato B, Paragrafo 4.5, lettera f.

Con il rifiuto, le fatture risultano sul *sistema PCC* nello *stato* RESPINTA³⁸.

La rilevazione delle informazioni riferite al rifiuto delle fatture da parte delle amministrazioni può avvenire in due modi distinti.

1. Nel **caso di fatture cartacee**, le pubbliche amministrazioni riportano sul *sistema PCC* le informazioni riferite alle fatture rifiutate, utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: *immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica*³⁹ (per il caricamento massivo utilizzare il modello "003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE"⁴⁰). Il rifiuto può essere effettuato per le fatture emesse dal 1 luglio 2014 che si trovino nello stato INVIATA o RICEVUTA⁴¹.
2. Nel **caso di fatture elettroniche**, il *sistema di interscambio* (SDI) comunica automaticamente al *sistema PCC* i dati delle fatture rifiutate⁴².

In entrambi i casi le fatture risultano caricate sul *sistema PCC* nello *stato* RESPINTA⁴³.

³⁷ conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

³⁸ Gli *stati* della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1.

³⁹ Le procedure di trasmissione dei dati sono illustrate in dettaglio nei Paragrafi 2, 3 e 3.4.

⁴⁰ Le regole di compilazione del modello sono disponibili al seguente link:

[http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE.pdf](http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_003_-_UTENTE_PA_-_OPERAZIONI_SU_FATTURE_PRECARICATE.pdf)

⁴¹ Gli *stati* della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1.

⁴² Lo scambio di dati tra il *sistema di interscambio* e il *sistema PCC* è illustrato in dettaglio nel Paragrafo 5.1.

⁴³ Gli *stati* della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1.

7.4. Contabilizzazione delle fatture

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013⁴⁴, le **pubbliche amministrazioni**⁴⁵ comunicano, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, le informazioni inerenti alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture ricevute, emesse a decorrere dal 1 luglio 2014 (fase di *contabilizzazione*⁴⁶).

La rilevazione delle informazioni riferite alla contabilizzazione delle fatture da parte delle amministrazioni avviene utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: *immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica*⁴⁷ (per il caricamento massivo utilizzare il modello "003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE"⁴⁸).

Un esempio significativo di *trasmissione telematica* è il flusso di dati attraverso cui il *sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE)*, in uso presso le amministrazioni dello Stato, aggiorna automaticamente le informazioni presenti sul *sistema PCC*⁴⁹.

La contabilizzazione delle fatture prevede l'indicazione degli importi *liquidati*, di quelli *sospesi* e di quelli *non liquidabili*⁵⁰, con eventuale indicazione della causale. Gli importi già contabilizzati possono essere ri-contabilizzati successivamente (ad esempio, un importo *sospeso* può essere *liquidato*).

Con la contabilizzazione, le fatture risultano sul *sistema PCC* nello stato CONTABILIZZATA⁵¹, con indicazione dell'importo *liquidato, sospeso e/o non liquidabile*.

⁴⁴ Gli adempimenti previsti nei commi da 1 a 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'articolo 27 del D.L. 66/2014, sono illustrati nel Paragrafo 1.2.

⁴⁵ Per conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

⁴⁶ Le *fasi* del ciclo di vita dei debiti commerciali sono descritte nel Paragrafo 1.1.

⁴⁷ Le procedure di trasmissione dei dati sono illustrate in dettaglio nei Paragrafi 2, 3 e 3.4.

⁴⁸ Le regole di compilazione del modello sono disponibili al seguente link:

[http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE.pdf](http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_003_-_UTENTE_PA_-_OPERAZIONI_SU_FATTURE_PRECARICATE.pdf)

⁴⁹ L'interazione tra il SICOGE e il *sistema PCC* è illustrata nel Paragrafo 6.

⁵⁰ La condizione liquidato, sospeso e non liquidabile può essere riferita all'importo totale della fattura o a parte di esso.

⁵¹ Gli *stati* della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1.

INVIATE	RICEVUTE	CONTABILIZZATE		SCADUTE	CERTIFICATE	PAGATE
		LIQUIDATE	SOSPESE			
Ft. n. 50	Ft. n. 50	Ft. n. 50				
Ft. n. 81	Ft. n. 81	Ft. n. 81				
Ft. n. 100	Ft. n. 100	Ft. n. 100				
Ft. n. 135	Ft. n. 135					
Ft. n. 201	Ft. n. 201	Ft. n. 201				
Ft. n. 277	Ft. n. 277	-	Ft. n. 277			

Figura 14 – Esempio: la PA ha contabilizzato le fatture nn. 50, 81, 100, 201 e 277 (si noti che gli stati delle fatture nn. 81 e 277 sono stati aggiornati per poter essere contabilizzati)

7.5. Comunicazione dei debiti scaduti

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013⁵², entro il giorno 15 di ciascun mese le **pubbliche amministrazioni**⁵³ comunicano, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, i debiti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori (fase di *comunicazione dei debiti scaduti*⁵⁴).

La comunicazione dei debiti scaduti da parte delle amministrazioni avviene utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: *immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica*⁵⁵ (per il caricamento massivo utilizzare il modello "003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE"⁵⁶).

Il sistema PCC segnala automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002. Tuttavia, i termini di scadenza riportati sulla fattura o calcolati potrebbero essere soggetti ad errori, per questo motivo **le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti**, convalidando o modificando le informazioni desunte dalle fatture.

Le fatture per le quali, in base ai dati presenti nelle fatture stesse o ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002, risulti superata la scadenza si trovano nello *stato IN SCADENZA*⁵⁷.

INVIATE	RICEVUTE	CONTABILIZZATE		SCADUTE	CERTIFICATE	PAGATE
		LIQUIDATE	SOSPESE			
Ft. n. 50	Ft. n. 50	Ft. n. 50				
Ft. n. 81	Ft. n. 81	Ft. n. 81				
Ft. n. 100	Ft. n. 100	Ft. n. 100				
Ft. n. 135	Ft. n. 135					
Ft. n. 201	Ft. n. 201	Ft. n. 201				
Ft. n. 277	Ft. n. 277	-	Ft. n. 277			

Figura 15 - Esempio: il sistema PCC ha segnalato che le fatture nn. 50, 81, 135 e 201 sono in scadenza

⁵² Gli adempimenti previsti nei commi da 1 a 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'articolo 27 del D.L. 66/2014, sono illustrati nel Paragrafo 1.2.

⁵³ Per conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

⁵⁴ Le fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali sono descritte nel Paragrafo 1.1.

⁵⁵ Le procedure di trasmissione dei dati sono illustrate in dettaglio nei Paragrafi 2, 3 e 3.4.

⁵⁶ Le regole di compilazione del modello sono disponibili al seguente link:

[http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE.pdf](http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_003_-_UTENTE_PA_-_OPERAZIONI_SU_FATTURE_PRECARICATE.pdf)

⁵⁷ Gli stati della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1.

Con la comunicazione dei debiti scaduti, le fatture vengono poste nello *stato* SCADUTA⁵⁸.

INVIATE	RICEVUTE	CONTABILIZZATE		SCADUTE	CERTIFICATE	PAGATE
		LIQUIDATE	SOSPESE			
Ft. n. 50	Ft. n. 50	Ft. n. 50	-	Ft. n. 50		
Ft. n. 81	Ft. n. 81	Ft. n. 81	-	-	-	Ft. n. 81
Ft. n. 100	Ft. n. 100	Ft. n. 100	-	-	-	Ft. n. 100
Ft. n. 135	Ft. n. 135	Ft. n. 135	-	-	-	Ft. n. 135
Ft. n. 201	Ft. n. 201	Ft. n. 201	-	Ft. n. 201		
Ft. n. 277	Ft. n. 277	-	Ft. n. 277			
Ft. n. 304	Ft. n. 304	Ft. n. 304	-	Ft. n. 304		

Figura 16 - Esempio: la PA ha comunicato che i debiti delle fatture nn. 50, 201 e 304 sono scaduti (si noti che lo stato della fattura n. 304 è stato aggiornato per poter essere comunicato scaduto)

La comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014, avvio dei processi di cui ai commi 1 e 2, perciò la prima data utile deve intendersi il 15 agosto 2014.

⁵⁸ Gli *stati* della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1.

7.6. Istanza di certificazione

Ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del D.L. 185/2008⁵⁹, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, i **creditori** possono presentare *istanza di certificazione* dei crediti commerciali scaduti vantati verso le pubbliche amministrazioni⁶⁰. Inoltre, ai sensi del comma 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013⁶¹, le informazioni immesse sul *sistema PCC* con i procedimenti descritti nei Paragrafi 7.1, 7.2, 7.4, e 7.5 sono utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche e dai creditori ai fini della certificazione dei crediti.

L'istanza di certificazione da parte dei creditori può essere presentata in due modi distinti.

1. Nel **caso di crediti per fatture emesse prima del 1 luglio 2014**, i creditori debbono utilizzare la procedura tradizionale, resa disponibile sul *sistema PCC* dal 2012.
2. Nel **caso di crediti per fatture emesse a decorrere dal 1 luglio 2014**, i creditori debbono utilizzare la nuova procedura, **le cui istruzioni operative saranno comunicate con successivo aggiornamento della presente guida**, che permette di proporre l'istanza per le sole fatture precaricate sul sistema, con i procedimenti descritti nei Paragrafi 7.1 e 7.2.

Al riguardo, si rammenta che **la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 37 del D.L. 66/2014 opera per i soli crediti, maturati alla data del 31 dicembre 2013, già certificati alla data di entrata in vigore del decreto o certificati a seguito di istanza presentata entro sessanta giorni dalla predetta data.**

⁵⁹ Il comma 3-bis dell'articolo 9 del D.L. 185/2008 è stato modificato dal comma 2 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014.

⁶⁰ Per conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

⁶¹ Gli adempimenti previsti nei commi da 1 a 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'articolo 27 del D.L. 66/2014, sono illustrati nel Paragrafo 1.2.

7.7. Certificazione dei crediti

Ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del D.L. 185/2008⁶², mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, le **pubbliche amministrazioni**⁶³ possono certificare i crediti commerciali scaduti (fase di *certificazione dei crediti*⁶⁴). Inoltre, ai sensi del comma 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013⁶⁵, le informazioni immesse sul *sistema PCC* con i procedimenti descritti nei Paragrafi 7.1, 7.2, 7.4, e 7.5 sono utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche e dai creditori ai fini della certificazione dei crediti.

La certificazione può essere prodotta in due modi distinti.

1. Nel **caso di crediti per fatture emesse prima del 1 luglio 2014**, le pubbliche amministrazioni debbono utilizzare la procedura tradizionale, resa disponibile sul *sistema PCC* dal 2012.
2. Nel **caso di crediti per fatture emesse a decorrere dal 1 luglio 2014**, le pubbliche amministrazioni debbono utilizzare la nuova procedura, **le cui istruzioni operative saranno comunicate con successivo aggiornamento della presente guida**, che permette di proporre l'istanza per le sole fatture precaricate sul sistema, con i procedimenti descritti nei Paragrafi 7.1 e 7.2.
3. Con la certificazione dei crediti, le fatture vengono poste nello *stato* CERTIFICATA⁶⁶.

Si rammenta che la certificazione dei crediti può avvenire solo a seguito di istanza di certificazione presentata dal debitore con il procedimento previsto nel Paragrafo 7.6, in quanto la comunicazione dei debiti prevista, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dal comma 4-bis dell'articolo 7 del D.L. 35/2013 non equivale a certificazione dei crediti.

INVIATE		RICEVUTE		CONTABILIZZATE		SCADUTE	CERTIFICATE	PAGATE
				LIQUIDATE	SOSPESE			
Ft. n. 50	Ft. n. 50	Ft. n. 50	-	Ft. n. 50				
Ft. n. 81	Ft. n. 81	Ft. n. 81						
Ft. n. 100	Ft. n. 100	Ft. n. 100						
Ft. n. 135	Ft. n. 135	Ft. n. 135						
Ft. n. 201	Ft. n. 201	Ft. n. 201	-	Ft. n. 201				
Ft. n. 277	Ft. n. 277	-	Ft. n. 277					
Ft. n. 304	Ft. n. 304	Ft. n. 304	-	Ft. n. 304				

Figura 17 – Esempio: la PA ha certificato i crediti delle fatture nn. 50 e 304

⁶² Il comma 3-bis dell'articolo 9 del D.L. 185/2008 è stato modificato dal comma 2 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014.

⁶³ Per conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

⁶⁴ Le *fasi* del ciclo di vita dei debiti commerciali sono descritte nel Paragrafo 1.1.

⁶⁵ Gli adempimenti previsti nei commi da 1 a 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'articolo 27 del D.L. 66/2014, sono illustrati nel Paragrafo 1.2.

⁶⁶ Gli *stati* della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1.

7.8. Commissario *ad acta*

Le procedure tradizionali, rese disponibili sul *sistema PCC* dal 2012, per la presentazione di *istanza di nomina di commissario ad acta* da parte dei **creditori** e per la *nomina dei commissari ad acta* da parte delle **pubbliche amministrazioni**⁶⁷, rimangono invariate.

⁶⁷ Per conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

7.9. Cessione dei crediti

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 del D.L. 66/2014, i **debiti commerciali di parte corrente** delle pubbliche amministrazioni⁶⁸ diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del citato decreto, ovvero per i quali il creditore abbia presentato istanza di certificazione entro i successivi sessanta giorni, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione.

Ne consegue che, per poter applicare correttamente la garanzia dello Stato sui crediti ceduti, l'atto di cessione deve tenere distinte la quota capitale da quella corrente. Informazione, quest'ultima, che non era prevista dalla previgente normativa.

A tal fine, sul *sistema PCC*:

- per le **nuove cessioni**, sarà possibile indicare, oltre alle informazioni già previste, anche la distribuzione del credito ceduto tra parte corrente e parte capitale;
- le **cessioni già effettuate**, potranno essere integrate con le informazioni relative alla distribuzione del credito ceduto tra parte corrente e parte capitale.

Le istruzioni operative da adottare saranno comunicate con successivo aggiornamento della presente guida.

⁶⁸ Per conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

7.10. Compensazione dei crediti

Le procedure tradizionali, rese disponibili sul *sistema PCC* dal 2012, per la registrazione delle *operazioni di compensazione* dei crediti certificati da parte delle **pubbliche amministrazioni**⁶⁹ con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ex articolo 28-quater del DPR 602/1973, ovvero con somme dovute in base a istituti definatori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex articolo 28-quinquies del DPR 602/1973, rimangono invariate.

⁶⁹ Per conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

7.11. Pagamento delle fatture

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013⁷⁰, le **pubbliche amministrazioni**⁷¹ comunicano, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, contestualmente all'emissione del mandato, l'avvenuto pagamento della fattura (fase di *pagamento*⁷²).

La rilevazione delle informazioni riferite al pagamento delle fatture da parte delle amministrazioni avviene utilizzando una delle procedure di trasmissione disponibili: *immissione manuale, caricamento massivo, trasmissione telematica*⁷³ (per il caricamento massivo utilizzare il modello "003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE"⁷⁴).

Con il pagamento, le fatture risultano sul *sistema PCC* nello stato *PAGATA*⁷⁵.



INVIATE	RICEVUTE	CONTABILIZZATE		SCADUTE	CERTIFICATE	PAGATE
		LIQUIDATE	SOSPESE			
Ft. n. 50	Ft. n. 50	Ft. n. 50	-	Ft. n. 50	Ft. n. 50	Ft. n. 50
Ft. n. 81	Ft. n. 81	Ft. n. 81	-	-	-	Ft. n. 81
Ft. n. 100	Ft. n. 100	Ft. n. 100	-	-	-	Ft. n. 100
Ft. n. 135	Ft. n. 135	Ft. n. 135	-	-	-	Ft. n. 135
Ft. n. 201	Ft. n. 201	Ft. n. 201	-	Ft. n. 201	-	Ft. n. 201
Ft. n. 277	Ft. n. 277	-	-	Ft. n. 277	-	-
Ft. n. 304	Ft. n. 304	Ft. n. 304	-	Ft. n. 304	Ft. n. 304	Ft. n. 304

Figura 18 - Esempio: la PA ha pagato le fatture nn. 50, 81, 100, 135, 201 e 304 (si noti che le fatture nn. 50, 201 e 304 sono state pagate oltre i termini di scadenza)

⁷⁰ Gli adempimenti previsti nei commi da 1 a 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'articolo 27 del D.L. 66/2014, sono illustrati nel Paragrafo 1.2.

⁷¹ Per conoscere quali pubbliche amministrazioni sono comprese nell'ambito di applicazione della norma si veda il Paragrafo 1.3.

⁷² Le *fasi* del ciclo di vita dei debiti commerciali sono descritte nel Paragrafo 1.1.

⁷³ Le procedure di trasmissione dei dati sono illustrate in dettaglio nei Paragrafi 2, 3 e 3.4.

⁷⁴ Le regole di compilazione del modello sono disponibili al seguente link:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/Regole_compilazione_Modello_003_-_UTENTE_PA_-_OPERAZIONI_SU_FATTURE_PRECARICATE.pdf

⁷⁵ Gli *stati* della fattura sono descritti nel Paragrafo 1.1.